



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 26/09

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 06 -

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda del 06/08/2009 prot. n. 20146, presentata dai sigg. Spina Alfio nato in Acì Sant'Antonio il 07/10/1962 C.F. SPN LFA 62R07 A028H, e Basile Angela nata a San Gregorio di Catania il 06/02/1962 C.F. BSL NGL 62B46 H940A coniugi, residenti in Acì Sant'Antonio in Via P.Mascagni n° 17, nella qualità di proprietari, per ottenere il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una casa per civile abitazione con annesso magazzino e vasca serbatoio acqua da sorgere in Via San Giuseppe, sul terreno censito in catasto al fg. 10 part. 924, ricadente in Z.T.O. "E" (Verde Agricolo);

Vista la integrazione documenti del 23/02/2010 prot. 4047 e prot. 25252 del 22/11/2010;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa redatti dal Geom. Rapisarda Orazio, ove è descritto e rappresentato l'intervento proposto;

Vista la richiesta di autorizzazione preventiva dell'impianto fognante, corredata dei grafici e di relazione tecnica, prot. 4810 del 04/03/2011;

Vista la relazione idrogeologica a firma del Dott. Geologo Bonaccorso Antonio;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 07/12/2009;

Visto il parere a condizione del Dirigente Sanitario in data 29/01/2010;

Visto il Verbale parere favorevole della Commissione Comunale Edilizia espresso nella seduta del 10/12/2009, verb. n° 54/03;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Visto l'atto di assunzione di vincoli urbanistici ed area a parcheggio rogato il 09/04/2010 Notaio Antonio D'Amico reg.to ad Acireale il 12/04/2010 al n° 864 serie 1T;

Visto il deposito di attestazione di qualificazione energetica ai sensi del D.Lvo. n° 311/2006

Vista l'attestazione di versamento di €. 350.00 V.C.Y. n. 0706 del 20/11/2010 per diritti di segreteria;

Visto l'atto di divisione notaio Antonio D'Amico del 15/06/2009 rep. 178366 dal quale si evince che i richiedenti hanno titolo per ottenere la C.E.

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Spina Alfio nato in Acì Sant'Antonio il 07/10/1962 C.F. SPN LFA 62R07 A028H, e Basile Angela nata a San Gregorio di Catania il 06/02/1962 C.F. BSL NGL 62B46 H940A coniugi, residenti in Acì Sant'Antonio in Via P.Mascagni n° 17, proprietari degli immobili oggetto di concessione edilizia;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire i lavori di costruzione di una casa per civile abitazione con annesso magazzino e vasca serbatoio acqua da sorgere in

Via San Giuseppe, sul terreno censito in catasto al fg. 10 part. 924, ricadente in Z.T.O. "E" (Verde Agricolo);

La superficie del terreno interessato dall'intervento totalmente asservita, è di mq. 3.115,00 con una superficie coperta di progetto pari a mq. 30,74, relativamente alla casa per civile abitazione e mq. 30 per il magazzino agricolo ed un volume Urbanistico pari a mc. 90,680 secondo il progetto costituito da n. 1 tavola e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione nella misura di Euro 328.80 a norma della Delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010, è di Euro 1.379,72. Tali importi risultano versati così come segue; in quanto a € 1.320,18 VCY 0008 del 07/10/2010 ed ancora VCY 0076 del 11/03/2011 per € 388,33.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e che "tra il wc e la cucina sia realizzato ant wc"

Li, **10 MAR. 2011**

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Dott. Arch. **Giovanna Gurreri**

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 07-05-11 consegnandone copia nelle mani del sig. Raffaello Origo nella qualità di Teorico secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Acì Sant'Antonio li 07-05-11

Il Concessionario

 (Teorico nuovo)

